**3.3 Ordini e Collegi professionali**

**3.3.1 Inquadramento generale**

Gli Ordini e Collegi professionali, persone giuridiche di diritto pubblico, partecipano di una duplice natura. Da un lato, quella di enti pubblici non economici, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, caratterizzati da un ordinamento previsto dalle singole leggi istitutive; da un altro lato, quella di enti pubblici associativi ad appartenenza obbligatoria. Alle due riconosciute nature corrispondono funzioni di rappresentanza della categoria, ma anche di regolazione e controllo sull’esercizio della professione di riferimento[[1]](#footnote-1). L’ANAC ritiene applicabile, in via diretta, agli Ordini e ai Collegi professionali la normativa in materia di contrasto alla corruzione, con particolare riferimento alla legge 190/2012 e al d.lgs. 33/2013. Con Deliberazione 21 ottobre 2014, n. 145, l’Autorità ha affermato l’applicabilità a detti enti di tutta la normativa anticorruzione, in ragione della più volte ribadita natura associativo- rappresentativa degli stessi - unitamente alle caratteristiche organizzative e alle finalità istituzionali degli stessi. Si deve ritenere, pertanto, che gli ordini siano soggetti all’adozione di un piano triennale di prevenzione della corruzione, piano triennale della trasparenza, codice di comportamento del dipendente pubblico, nomina di Responsabile della prevenzione della corruzione, al rispetto dei divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 e agli adempimenti degli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013[[2]](#footnote-2).

Con Deliberazione 7 ottobre 2014, n. 144, l’Anac ha affermato che gli Ordini e Collegi professionali sono tenuti anche agli obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico.

Detta impostazione dovrà essere rivista alla luce dell’emanando decreto (A.G. 267) recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza, correttivo della l.190/2012 e d.lgs. 33/2013 - in corso di approvazione - volto a ridefinire e precisare anche l’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza[[3]](#footnote-3).

**3.3.2 La prevenzione della corruzione e la trasparenza negli Ordini e Collegi professionali**

Tenuto conto di quanto sopra, di rilievo è la questione relativa a come applicare, in concreto, la normativa di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza, tenendo presente le prerogative e le specificità degli stessi enti.

Alla luce di tali premesse, si ravvisano le seguenti criticità: alcune categorie professionali si caratterizzano per la presenza di Ordini e Collegi territoriali di dimensioni particolarmente ridotte, sforniti di personale dirigenziale. Pertanto, sussiste incertezza circa i soggetti titolati all’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità (o relativo Piano unico), in particolar modo con riferimento alla corretta individuazione dell’organo di “indirizzo politico” degli Ordini e Collegi professionali. Sussiste, inoltre, il rischio di duplicazione tra il Piano anticorruzione dell’organismo territoriale e il Piano anticorruzione del Consiglio Nazionale; a tale riguardo, occorre valutare se il piano anticorruzione adottato dal Consiglio Nazionale possa valere, e in quali limiti, anche per l’Ordine o Collegio territoriale, previa contestualizzazione delle misure nella realtà concreta e, alla luce di questo, valutare quale sia il procedimento e la competenza per la stesura degli adattamenti ritenuti necessari.

Di seguito, sono approfondite le seguenti questioni di tipo organizzativo e di gestione del rischio:

1. Responsabile della prevenzione della corruzione e adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2. Aree di rischio specifiche che caratterizzano gli Ordini e Collegi professionali;
3. Trasparenza di cui al d.lgs 33/2013.

**a) Responsabile della prevenzione della corruzione e adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**

* Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

La legislazione anticorruzione ha attribuito particolare rilevanza al ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC).

A tale riguardo, si fa presente come l’emanando decreto di semplificazione degli obblighi di trasparenza (A.G. 267) si riferisca ad un unico soggetto “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, prevedendo la facoltà per le amministrazioni di disporre *“le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività”* (cfr. art. 41, comma 1, lett. f) dello schema di decreto).

Pertanto, quanto previsto nel presente paragrafo deve considerarsi valido anche per i soggetti investiti del ruolo di “Responsabile della Trasparenza” in conformità alle norme vigenti, nonché per l’unico soggetto eventualmente nominato come Responsabile sia dell’anticorruzione che della trasparenza, sulla scorta delle norme attualmente in vigore o della futura normativa di semplificazione.

Per quanto attiene alla specifica realtà degli Ordini e Collegi professionali, si ritiene che i RPC debbano essere individuati sia a livello centrale che a livello locale.

Più in particolare, l’organo di indirizzo politico individua il responsabile della prevenzione della corruzione, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio. Occorre sottolineare, al riguardo, che gli Ordini e Collegi territoriali, così come frequentemente i relativi Consigli Nazionali, mancano, nel loro organico, di dirigenti amministrativi di ruolo. In tali casi, si pone il problema dell’individuazione del soggetto al quale affidare tali funzioni.

Tenuto conto che il RPC non può essere individuato in un soggetto esterno all’ente (analogamente a quanto avviene per l’organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o altro organo di controllo a ciò esclusivamente deputato), nelle sole ipotesi in cui gli Ordini/Collegi o i Consigli Nazionali delle professionisiano privi di dirigenti, il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale, che garantisca comunque le idonee competenze e professionalità, fermo restando che tale ruolo non può essere attribuito a soggetti appartenenti a categorie che svolgono funzioni meramente operative.

Il RPC potrà coincidere con un consigliere eletto dell’ente, purché questi sia privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere Segretario o Consigliere Tesoriere.

In questi casi, è auspicabile, al fine di prevedere forme di responsabilità collegate al ruolo di RPC, che i Consigli Nazionali, gli Ordini e Collegi territoriali - nell’impossibilità di applicare le responsabilità previste dalla legge 190/2012 ai consiglieri – definiscano e declinino forme di responsabilità, ai fini delle conseguenze di cui alla predetta legge, e fatto salvo comunque il principio della diligenza e buona fede di cui all’art. 1176 del Codice Civile ..

* Organi che adottano il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)

La l. 190/2012 individua nell’organo di indirizzo politico il soggetto preposto all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (art. 1, comma 8). Al riguardo, negli Ordini e Collegi professionali, non vi è dubbio che il soggetto deputato a tale scopo debba essere individuato esclusivamente e inderogabilmente nel Consiglio. La individuazione di detto organo è rilevante anche ai fini dell’eventuale potere sanzionatorio che ANAC può esercitare ai sensi dell’art. 19 c. 5 del d.l. 90/2014. Tuttavia, per la specificità degli ordini professionali, enti associativi ad appartenenza obbligatoria, è raccomandata una consapevole partecipazione e confronto del Consiglio con il RPC

* Predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Alcune considerazioni in ordine alla predisposizione del PTPC derivano dalla natura degli ordini professionali e dalla organizzazione territoriale degli stessi su base tendenzialmente provinciale. Si rileva, infatti, che talvolta gli ordini territoriali di dimensioni minori assumono dimensioni limitate e sono provvisti di un numero ridotto di personale, spesso in regime di *part time*. Tale circostanza può sollevare difficoltà in ordine alla predisposizione dei PTPC.

Al riguardo, deve ragionevolmente riconoscersi la possibilità per gli ordini di piccole dimensioni di stipulare accordi ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/90, purché essi risultino comunque appartenenti ad aree territorialmente limitrofe e siano applicati alla medesima categoria professionale o a categorie professionali omogenee. Gli Ordini e Collegi consorziati dovranno comunque procedere alla adozione di propri PTPC, fatta salva la possibilità di procedere alla redazione in comune di alcune parti del documento, mentre altre parti andranno necessariamente redatte da ciascun Ordine o Collegio, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze.

Ad esempio, potranno essere redatte in comune dagli Ordini o Collegi consorziati le parti del PTPC relative alla descrizione del contesto esterno di riferimento e, per i processi dello stesso tipo, anche del contesto interno. In quest’ultimo caso, le mappature dei processi a rischio di corruzione possono avere lo stesso contenuto nei singoli PTPC, ad eccezione della individuazione delle misure di prevenzione (ivi inclusi i responsabili, i tempi e le modalità di attuazione), che dovranno necessariamente essere adeguate alle peculiarità specifiche di ciascun ente.

È auspicabile che ciascun Consiglio Nazionale supporti i Collegi e gli Ordini territoriali nella predisposizione dei PTPC, al fine di migliorare la mappatura dei processi e la progettazione delle misure di prevenzione della corruzione, ad esempio attraverso la predisposizione e la diffusione, fra i propri organi territoriali, di uno “schema” di PTPC, a cui gli Ordini e Collegi potranno scegliere di aderire, previo adeguamento dei contenuti di tale Piano alle proprie specifiche realtà.

**b) Esemplificazione di aree di rischio specifiche che caratterizzano gli Ordini e Collegi professionali**

Da una prima analisi delle funzioni svolte dagli Ordini e Collegi territoriali, così come dai Consigli Nazionali delle professioni, è stato possibile individuare tre macro-aree di rischio specifiche. Per ciascuna area sono state individuate, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, le attività a più elevato rischio di corruzione nonché gli eventi rischiosi e le misure preventive.

Nondimeno, si sottolinea che le indicazioni contenute nel presente documento presuppongono la consapevolezza delle diversità di discipline esistenti fra i vari ordinamenti professionali.

Inoltre, l’individuazione dei processi a rischio, degli eventi rischiosi e delle misure di prevenzione dovrà poi essere necessariamente contestualizzata nei PTPC dei singoli organismi, alla luce delle peculiarità ordinamentali e disciplinari delle diverse professioni.

Si premette che si è ritenuto, in questa fase, di escludere le attività riconducibili alla funzione giurisdizionale propria di alcuni Consigli Nazionali (fra cui quelli degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geometri), in quanto trattasi di attività di natura non amministrativa, che i Consigli espletano nella loro qualità di giudice speciale, in conformità con i poteri loro espressamente conferiti dalla VI Disposizione transitoria e finale della Costituzione (cfr. sul tema la relazione illustrativa al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 337, recante *“Riforma degli Ordinamenti Professionali”*).

Lo stesso dicasi per i procedimenti disciplinari condotti a livello territoriale, per i quali la recente riforma degli ordinamenti professionali ha previsto l'istituzione dei Consigli di disciplina territoriale, quali organi locali, “*diversi da quelli aventi funzioni amministrative*”, ai quali affidare “*l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari*”, prevedendo altresì l’incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di membro dei Consigli di disciplina stessi (cfr. articolo 3, comma 5, lett. *F*, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come convertito in L. 14 settembre 2011, n. 11). Ai sensi del D.P.R. 137/2012, infatti, la funzione disciplinare viene svolta da consiglieri di disciplina individuati tramite candidature proposte dall‘Ordine, in numero pari al doppio dei componenti da nominare, e designati dal Presidente del Tribunale in base a tale elenco (art. 8).

Fermo restando ulteriori approfondimenti o analisi condotte necessariamente dai singoli enti, di seguito si riporta una prima individuazione esemplificativa delle aree di rischio specifiche degli organi delle professioni:

1. *formazione professionale continua;*
2. *rilascio di pareri di congruità (nell’eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di Ordini e Collegi territoriali in seguito all’abrogazione delle tariffe professionali);*
3. *indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici.*

Per ciascuna delle tre aree di rischio si riportano di seguito, in via esemplificativa e non esaustiva, un elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure.

# *1. Formazione professionale continua*

# La fonte di disciplina è il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli Nazionali ex art. 7, co. 3 DPR 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l’applicazione dello stesso. Ciascun ordinamento professionale ha, infatti, provveduto all’emanazione di un proprio regolamento in materia di formazione, previo parere favorevole del Ministero vigilante.

Per il trattamento di questa specifica area di rischio, si è concentrata l’attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione, di cui si riporta un elenco esemplificativo.

* *Processi e procedimenti rilevanti:*
* esame e valutazione, da parte dei Consigli Nazionali, della domanda di autorizzazione degli “enti terzi” diversi dagli Ordini e Collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, DPR 137/2012);
* esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
* vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all’erogazione della formazione ai sensi dell’art. 7, co. 2, DPR 137/2012, svolta in proprio da parte dei Consigli Nazionali o dagli Ordini e Collegi territoriali;
* organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio Nazionale e degli Ordini e Collegi territoriali.
* *Possibili eventi rischiosi:*
* mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
* mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
* mancata o inefficiente vigilanza sugli “*enti terzi*” autorizzati all’erogazione della formazione.

*Possibili misure preventive:*

* controlli a campione sull’attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
* introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dei Consigli Nazionali e degli Ordini e Collegi professionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell’ente organizzatore - dell’evento e degli eventuali costi sostenuti;
* controlli sulla persistenza dei requisiti degli “enti terzi” autorizzati all’erogazione della formazione.

# 

# *2. Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali*

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta negli art. 5 n. 3 L. 1395 del 24/6/1923, nell’art. 636 c.p.c. e nell’art. 2233 c.c.

Nonostante l’abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del d.l. n. 1/2012 (come convertito dalla l. n. 27/2012), sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla “*liquidazione di onorari e spese*” relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento.

Il parere di congruità resta, quindi, necessitato per il professionista che, ai sensi dell’art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento “*monitorio*” della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell’art. 2233 c.c.

Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell’ente, è riconducibile nell’alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall’ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Pertanto, nell’eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli Ordini o Collegi territoriali, possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi e misure preventive:

*Possibili eventi rischiosi:*

* effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l’interesse del professionista;
* valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell’istanza e necessari alla corretta valutazione della attività professionale.

*Possibili misure preventive:*

* rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
* Organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto.

# *3. Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi*

L’area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

Tra le varie fonti di disciplina vi è il DPR 380/2001 che prevede, in relazione alle attività di collaudo statico, ad esempio, che «*Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore»* (art. 67, co. 4).Vi sono, poi, altri casi in cui normative di settore prevedono ipotesi in cui soggetti pubblici o privati possano rivolgersi agli Ordini e Collegi territoriali, al fine di ricevere un’indicazione sui professionisti iscritti agli Albi o Registri professionali, a cui affidare determinati incarichi.

Nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli *eventi rischiosi* attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell’Ordine o Collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiamo interessi personali o professionali in comune con i componenti dell’Ordine o Collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell’incarico.

Le *misure preventive* potranno, pertanto, essere connesse all’adozione di criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un’ampia rosa di professionisti (come avviene per la nomina dei componenti delle commissioni di collaudo).

È di fondamentale importanza, inoltre, garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti, ad esempio provvedendo alla pubblicazione di liste on-line o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica, oltre che all’assunzione della relativa decisione in composizione collegiale da parte dell’Ordine o del Collegio interpellato.

Qualora l’ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, sono auspicabili le seguenti *misure*:

* utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;
* rotazione dei soggetti da nominare;
* valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazione dirette da parte del Presidente, se non in casi di urgenza;
* se la designazione avviene da parte del solo Presidente, con atto motivato, prevedere la successiva ratifica da parte del Consiglio;
* verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l’incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
* sistemi di controllo sui provvedimenti di nomina dei professionisti, , che, almeno per prestazioni di importo rilevante, facciano emergere l’eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi

**c) Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013**

La trasparenza è una misura di prevenzione della corruzione ed uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla l.190/2012.

Come noto, essa si fonda su obblighi di pubblicazione previsti per legge ma anche su ulteriori misure di trasparenza che ogni ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare in coerenza con le finalità della citata legge.

Detti obblighi e adempimenti si applicano anche agli Ordini e Collegi professionali alla luce degli orientamenti già forniti da Anac e in considerazione delle previsioni contenute nello schema di decreto recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza, in corso di approvazione.

Lo schema di decreto stabilisce, espressamente, all’art. 3, comma 2, che «*la disciplina prevista per le “pubbliche amministrazioni” di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 […], si applica, in quanto compatibile, […] agli ordini professionali».*

Anche gli Ordini, pertanto, dovranno organizzare all’interno del PTPC un’apposita sezione dedicata all’individuazione dei flussi informativi necessari per garantire l’assolvimento degli obblighi previsti alla citata normativa.

Per maggiore chiarezza, va specificato che le medesime considerazioni relative al PTPC, contenute nei precedenti paragrafi, si intendono valide (nei limiti della compatibilità) anche con riferimento alla predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di cui all’art. 10 del d.lgs. 33/2013, qualora redatto come autonomo documento o sotto forma di sezione dedicata alla “Trasparenza e Integrità” all’interno del PTPC (in conformità alla normativa vigente).

1. L’impatto del diritto comunitario ha inciso considerevolmente sui singoli ordinamenti professionali, per la gran parte risalenti a discipline pre-costituzionali. Il legislatore nazionale è intervenuto a riformare, con criteri omogenei e orientati in senso comunitario, la disciplina degli ordinamenti professionali, dettando disposizioni in termini di organizzazione, competenze e funzioni. In tal senso, si deve riconoscere un ruolo particolarmente significativo al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, il quale ha disposto l’abrogazione delle disposizioni allora vigenti che prevedevano le tariffe delle professioni regolamentate (art. 9); e, in secondo, non meno rilevante, luogo al D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*”, il quale ha dettato l’abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche (art. 3), in applicazione del quale è stato adottato il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante “*Riforma degli ordinamenti professionali*”. Secondo tale lettura comunitaria, il ruolo degli enti professionali assume nuova rilevanza pubblicistica in tema di controllo sul corretto esercizio della concorrenza tra professionisti finalizzata al beneficio del consumatore e del mercato.

   I principali organi di ordini e collegi professionali, con lievi difformità in relazione alle singole leggi istitutive, sono il Consiglio e l’Assemblea degli iscritti. Il Consiglio è organo rappresentativo di ciascun ordine e assolve poteri esecutivi e di gestione: esso è composto dai membri eletti dai professionisti iscritti all’ordine e assume decisioni che hanno efficacia verso tutti gli iscritti; l’assemblea consiste nel corpo professionale e ed elettorale di riferimento.

   Per queste finalità pubbliche, agli Ordini e Collegi professionali sono attribuiti poteri di regolazione, tra i quali principalmente l’accertamento dei requisiti e la tenuta dell’albo, la funzione normativo- deontologica (a tutela del decoro e della dignità professionali ex art. 2229, comma 2, cc) e quella disciplinare, oltre che la potestà tariffaria, nei limiti in cui essa sopravvive a seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali, intervenuta con d.l. n. 1/2012 (convertito con l. 27/2012). Gli Ordini e Collegi professionali sono sottoposti alla vigilanza dello Stato, che la esercita normalmente attraverso il controllo ministeriale.

   Occorre aggiungere che, sotto il profilo della organizzazione, gli Ordini e Collegi professionali hanno una struttura territoriale a carattere “federativo”, tendenzialmente su base provinciale, hanno altresì autonomia finanziaria, poiché si autosostentano in modo prevalente attraverso il contributo di iscrizione all’Albo, versato dagli iscritti (cfr. Corte Giustizia CE sentenza C-256/11 del 12 settembre 2013) . [↑](#footnote-ref-1)
2. Si ricorda come, al contrario, la giurisprudenza abbia pacificamente escluso la sottoposizione degli Ordini professionali al controllo di gestione da parte della Corte dei Conti, in ragione del fatto che tali enti non beneficiano di alcun contributo pubblico, mancando – pertanto – un interesse dello Stato ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione (Cassazione Civile, sez. I, sentenza 14/10/2011 n° 21226).

   Allo stesso modo, in ambito comunitario è stata affermata la non applicabilità delle norme previste dal Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 163/2006, recentemente sostituito dal d.lgs. 50/2016) agli Ordini e Collegi professionali, in quanto non rientranti a pieno titolo nella nozione di «organismo di diritto pubblico» di cui all’articolo 1, par. 9, lett. c) della direttiva 2004/18 (cfr. Sentenza della Corte di Giustizia Europea nella causa C-526/11 del 12 settembre 2013). [↑](#footnote-ref-2)
3. Alla luce di tali considerazioni, è stato attivato un tavolo tecnico presso l’Anac con i rappresentanti di Ordini e Collegi professionali. Ad esso hanno partecipato i seguenti ordinamenti professionali e associazioni di categoria: la Rete delle Professioni Tecniche, in rappresentanza di nove ordinamenti professionali (Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Chimici; Dottori Agronomi e Dottori Forestali; Geologi; Geometri e Geometri Laureati; Ingegneri; Periti Agrari e Periti Agrari Laureati; Periti Industriali e Periti Industriali Laureati; Tecnologi Alimentari.); Il Consiglio Nazionale del Notariato, , il Comitato Unico Professioni, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili. Si evidenzia che l’Ordine professionale degli avvocati non ha partecipato alla riunione. Tale ordine, peraltro, non ha rinunciato al contenzioso contro ANAC che pende innanzi al Consiglio di Stato. Il Consiglio Nazionale Forense e l’Ordine degli avvocati di Roma hanno predisposto i rispettivi Piani triennali dove viene dato atto del contenzioso in essere e nei quali viene specificato come l’adozione dei Piano non costituisce acquiescenza rispetto al giudizio pendente. [↑](#footnote-ref-3)